



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 26

venerdì, 3 giugno 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell'oleoturismo e dell'ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Titolo. Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003

Art. 2 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2003

Art. 3 - Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2003

Art. 4 - Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2003

Art. 5 - Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 30/2003

Art. 6 - Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2003

Art. 7 - Immobili destinati all'attività agrituristica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003

Art. 8 - Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristiche. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 30/2003

Art. 9 - Esercizio delle attività di enoturismo e oleoturismo. Modifiche alla rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003

Art. 10 - Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'articolo 22 septies della l.r. 30/2003

Art. 11 - Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'articolo 22 octies della l.r. 30/2003

Art. 12 - Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell'articolo 22 novies della l.r. 30/2003

Art. 13 - Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento agli alimenti. Modifiche all'articolo 22 decies della l.r. 30/2003

Art. 14 - Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche all'articolo 22 undecies della l.r. 30/2003

Art. 15 - Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003

Art. 16 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l'articolo 1, commi 513 e 514;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il legislatore statale, con la l. 160/2019, ha definito l'attività di oleoturismo e ha disposto che per lo svolgimento di questa attività si applicano le norme statali già previste per l'enoturismo. Al fine di assicurare l'attuazione e l'applicazione di tali norme nell'ordinamento regionale, sono integrate le disposizioni relative all'esercizio delle due attività;

2. Per agevolare l'ospitalità di nuclei familiari con più figli piccoli si modifica la previsione relativa alla possibilità, su richiesta del cliente, della sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari nelle camere e nelle unità abitative indipendenti per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;

3. Vengono indicate specifiche disposizioni per alcune attività agrituristiche includendo sia gli eventi promozionali per i prodotti aziendali certificati, sia le attività sociali e di servizio per le comunità locali come attività realizzabili anche al di fuori del fondo aziendale. Tali attività, come già le altre attività agrituristiche disciplinate dallo stesso articolo 14, se attuate fuori dal fondo aziendale, acquistano di fatto un valore aggiunto nell'ottica di favorire la conoscenza e promozione dei prodotti del territorio regionale tramite gli eventi promozionali e la fruizione dei servizi dell'agricoltura sociale;

4. L'esperienza maturata in quest'ultimo anno ha indotto a rivalutare le norme relative agli interventi edilizi realizzabili per lo svolgimento dell'attività agrituristica disciplinati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Viene introdotta la possibilità di effettuare alcune tipologie di trasferimenti di volumetrie all'interno del medesimo

territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti;

5. Confermando che i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, si interviene per chiarire che, nel caso di alloggi agrituristici costituiti da camere indipendenti, è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi.

Approva la presente legge

Art. 1

Titolo.

Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003

1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana), è sostituito dal seguente: "Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana".

2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.

Art. 2

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 30/2003

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

"d) favorire la tutela dell'ambiente e promuovere i prodotti agricoli regionali tradizionali e di qualità certificata, le produzioni agroalimentari di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche nonché l'enoturismo e l'oleoturismo;"

Art. 3

Definizioni.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 bis 2. dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

"2 bis 2. Per enoturismo e oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza rispettivamente del vino e dell'olio extra-vergine di oliva espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite e dell'olivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole e oleicole aziendali anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e dei vigneti, dei frantoi e degli oliveti.".

Art. 4

Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 30/2003

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 30/2003 le parole: "di un letto supplementare", sono sostituite dalle seguenti: "di massimo due letti supplementari".

Art. 5

Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche.

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'articolo 14 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni specifiche per alcune attività agrituristiche".

2. Il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, le attività sociali e di servizio per le comunità locali e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.".

Art. 6

Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2003 le parole: "in azienda" sono soppresse.

Art. 7

Immobili destinati all'attività agrituristica.

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 30/2003

1. Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

"3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all'articolo 71, comma 2, e all'articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014, all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:

a) interventi di addizione volumetrica;

b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria;".

2. Alla fine del numero 6) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: "della l.r. 65/2014".

3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “, e gli eventi promozionali di cui all'articolo 15.”.

Art. 8

Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici.
Modifiche all'articolo 19 della l.r. 30/2003

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.”.

Art. 9

Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo.
Modifiche alla rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003

1. La rubrica del titolo II ter della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Esercizio delle attività di enoturismo e di oleoturismo”

Art. 10

Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo.
Sostituzione dell'articolo 22 setpies della l.r. 30/2003

1. L'articolo 22 setpies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 septies

Avvio delle attività di enoturismo e di oleoturismo

1. Possono esercitare le attività di enoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di vitivinicoltura;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio o del vino riconosciute ai sensi della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità), e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;

c) le cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino;

d) i consorzi di tutela dei vini a denominazione geografica e indicazione geografica.

2. Possono esercitare le attività di oleoturismo:

a) l'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui all'articolo 2135 del codice civile che svolge attività di olivicoltura e produzione di olio extra-vergine di oliva;

b) i comitati di gestione delle strade del vino e dell'olio

o dell'olio, riconosciute ai sensi della l.r. 45/2003 e la federazione delle strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;

c) gli oleifici sociali cooperativi ed i loro consorzi ai quali i soci conferiscono i prodotti dei propri oliveti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dell'olio extra-vergine di oliva;

d) i consorzi di tutela delle denominazioni di origine (DO) e indicazione geografica protetta (IGP) dell'olio extra-vergine di oliva.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che intendono avviare le attività di enoturismo e di oleoturismo, sono soggetti alla presentazione, mediante STAR, della SCIA allo SUAP del comune in cui si esercita l'attività. Il modello della SCIA è approvato con decreto del dirigente del settore competente della Giunta regionale.

4. Nel caso in cui l'attività di enoturismo e di oleoturismo sia attivata nell'ambito dell'agriturismo, l'imprenditore provvede agli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 per la presentazione della DUA e della SCIA.

5. Le attività di enoturismo e di oleoturismo non possono essere esercitate dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c), d) ed e).”.

Art. 11

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo.
Sostituzione dell'articolo 22 octies della l.r. 30/2003

1. L'articolo 22 octies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 octies

Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo

1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell'azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);

b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della l.r. 45/2007;

c) diploma o laurea in materie agrarie;

d) titolo di enologo, ai sensi della legge 10 aprile

1991, n. 129 (Ordinamento della professione di enologo) per l'enoturismo o iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313 (Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l'oleoturismo;

e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivoleico nei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell'attività stessa;

f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l'attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore.”.

Art. 12

Standard minimi di qualità per svolgere le attività di enoturismo e di oleoturismo.

Sostituzione dell'articolo 22 novies della l.r. 30/2003

1. L'articolo 22 novies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 novies

Standard minimi di qualità per svolgere attività di enoturismo e di oleoturismo

1. Fermi restando i requisiti generali, anche a carattere igienico-sanitario e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, gli operatori che svolgono attività di enoturismo o di oleoturismo devono avere i seguenti standard minimi di qualità:

a) apertura annuale o stagionale di un minimo di tre giorni a settimana, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

b) strumenti per la prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;

c) cartello da affiggere all'ingresso contenente i dati relativi all'accoglienza enoturistica o oleoturistica e almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

d) sito o pagina web aziendale almeno in italiano e in inglese;

e) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;

f) materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

g) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni a

denominazione di origine e ad indicazione geografica vitivinicole, olivicole, e agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica o oleoturistica;

h) ambienti o spazi dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico o oleoturistico;

i) l'attività di degustazione del vino e dell'olio extravergine di oliva all'interno delle cantine, dei frantoi e delle aziende agricole deve essere effettuata con calici, bicchieri in vetro, in cristallo o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto.

2. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessario stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei visitatori.”.

Art. 13

Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento agli alimenti.

Modifiche all'articolo 22 decies della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “Attività di degustazione del vino e dell'olio in abbinamento ad alimenti”.

2. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 le parole: “denominazione geografica protetta” sono sostituite dalle seguenti: “denominazione di origine protetta”.

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui le attività di degustazione dell'olio extra-vergine di oliva in abbinamento a prodotti agroalimentari non siano svolte in ambito agrituristico, l'abbinamento ai prodotti olivooleici aziendali deve avvenire con prodotti agroalimentari preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Toscana indicati al comma 1, lettere a), b), c), e d).”.

4. Al comma 2 dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “Nel caso in cui le attività di degustazione del vino” sono inserite le seguenti: “e dell'olio extra-vergine di oliva”.

5. Al comma 3 dell'articolo 22 decies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “Dall'attività di degustazione del vino” sono inserite le seguenti: “e dell'olio extra-vergine di oliva”.

Art. 14

Elenco degli operatori
delle attività di enoturismo e di oleoturismo.
Modifiche all'articolo 22 undecies della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'articolo 22 undecies della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: "Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo".

2. Al comma 1 dell'articolo 22 undecies della l.r. 30/2003 dopo le parole: "attività di enoturismo" sono inserite le seguenti: "e di oleoturismo".

Art. 15

Sanzioni amministrative.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003

1. Il comma 6 ter dell'articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

"6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22 bis e all'articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi."

Art. 16

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 24 maggio 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 17.05.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 ottobre 2021, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 ottobre 2021, n. 79

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 maggio 2022

Approvata in data 17 maggio 2022

Divenuta legge regionale 13/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana.), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

SEZIONE III**COMMISSARI REGIONALI****- Ordinanze**

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
20 maggio 2022, n. 67

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto Integrativo - Intervento codice 09IR555/G1 "Interventi urgenti sul Torrente Marina stralcio 5 - adeguamento arginature da ferrovia a strada Perfetti Ricasoli". Approvazione del progetto definitivo, determinazione di variante agli strumenti urbanistici, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ed in-differibilità delle opere.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla